

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 956/AV5 DEL 19/07/2017

Oggetto: Stipula convenzione tra l'Università degli Studi di Parma e l'ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 per tirocini formativi post - lauream professionalizzanti in psicologia.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

-. . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'UOC Attività Economiche e Finanziarie.

- DETERMINA -

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con l'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, al fine di consentire ai propri laureati di svolgere le attività di tirocinio formativo post lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 5 anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5
AVV. GIULIETTA CAPOCASA**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FORMAZIONE

❑ **Normativa di riferimento:**

- L. n. 196 del 24.06.1997 art. 18;
- DM n. 142 del 25.03.1998 art. 2;
- DM n. 239 del 13/01/1992;
- Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009;
- Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;
- Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011;

❑ **Motivazione:**

Vista la richiesta e-mail del 22 maggio 2017, dell'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, al fine di consentire ai propri laureati di svolgere le attività di tirocinio formativo post lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Considerato che:

- Il DM 13/01/1992 n. 239 ad oggetto: "Regolamento recante norme sul tirocinio post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", stabilisce che per sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream (art.1 comma 1) e che il tirocinio pratico di anni 1 (uno) può essere compiuto, tra gli altri, presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- La realizzazione pratica del tirocinio è subordinata, quindi, alla stipula di apposita convenzione tra l'Azienda e l'Università così come previsto nel DM n. 142 del 25/03/98 (art. 4 comma 2 "Tutorato e modalità esecutive" e all. 1 "schema di convenzione"), che disciplina dettagliatamente i tirocini definendo gli obblighi dei soggetti (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

Visto l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo post lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo tra l'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345 e l'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR datata 14/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati:

1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa:

- Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi
- Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage

2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che precedono;

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di un'esperienza di formazione professionale – culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di inserimento all'attività di tirocinio formativo post lauream per laureati dell'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con l'Università in parola,

per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con l'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, al fine di consentire ai propri laureati di svolgere le attività di tirocinio formativo post lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 5 anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini

- dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
 6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
 7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
 8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Claudio Sorgi)

Visto:
Il Dirigente f.f. dell' U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -
N.1

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**CONVENZIONE UNICA
DI TIROCINIO FORMATIVO POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER
L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

TRA

Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Loris Borghi, nato a Palanzano (PR) il 15 febbraio 1949, o da suo Delegato

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, con sede legale in **Via Oberdan 2, 60122 Ancona**, codice fiscale/Partita Iva **02175860424** e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore di Area Vasta 5, Avv. Giulietta Capocasa, nata a Montepiccolo il 14.12.1958 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 382/80 prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- il D. M. 239/92 recante norme in materia di tirocinio pratico post – lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

L' Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati in psicologia in tirocinio formativo post lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione d'intesa con l'Università degli Studi di Parma.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività pratiche indicate dal tutor del soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 3

L'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (presso INAIL, gestione per conto dello Stato e presso la compagnia CHARTIS posizione n. IAH0003228) e per la responsabilità civile (presso la compagnia di assicurazioni ACE European Group Ltd attuale posizione n. ITCANA01271);

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna:

- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme contenute nel Decreto legislativo n. 196/2003(codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro né alcun obbligo giuridico economico, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 6

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante fornisce i dispositivi di protezione eventualmente necessari e ne garantisce l'addestramento al corretto utilizzo; il tirocinante è tenuto ad utilizzare i dispositivi di protezione e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Il soggetto ospitante si impegna, infine, a segnalare tempestivamente all'Università ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 8

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere

ogni eventuale controversia ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati, uno dall'Università, uno il soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Parma, città ove il collegio arbitrale avrà sede.

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata di 5 anni dalla data di approvazione con decreto da parte dell'Università degli Studi di Parma. Se la struttura ospitante il tirocinio intende recedere dalla convenzione, occorre che lo comunichi almeno 3 mesi prima della scadenza.

Al tirocinante, se la convenzione è in scadenza, o in caso di recesso da parte della struttura ospitante il tirocinio, deve essere garantito comunque il completamento del tirocinio.

Art. 10

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal soggetto ospitante ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso la casella PEC.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il soggetto promotore

Università degli Studi

Il Rettore

Loris Borghi

Per il soggetto ospitante

(timbro e firma)

Il Direttore ASUR MARCHE AV5

Avv. Giulietta Capocasa

Parma, _____